

# BGer 5A 344/2020 vom 26. April 2021

Bundesgericht, 2021-04-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_344\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_344_2020)

FR: TF 5A 344/2020 du 26 avril 2021

IT: TF 5A 344/2020 del 26 aprile 2021

## Regeste

ammissione di una pretesa nella graduatoria | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

## Erwägungen

### E. 1

Il ricorso è stato interposto tempestivamente ( art. 100 cpv. 2 lett. a LTF ) contro una decisione finale ( art. 90 LTF ; DTF 135 I 187 consid. 1.2; 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità cantonale di ultima (unica) istanza ( art. 75 LTF ) in materia di esecuzione e fallimento ( art. 72 cpv. 2 lett. a LTF ). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). La ricorrente, che invoca la sua veste di creditrice della fallita e di parte soccombente in sede cantonale, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione a contestare la mancata ammissione della sua insinuazione nella graduatoria (cfr. sentenza 5A\_814/2019 del 3 giugno 2020 consid. 1.2). È quindi legittimata a ricorrere ( art. 76 cpv. 1 LTF ). Il ricorso in materia civile è pertanto ammissibile.

### E. 2.1

In concreto, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha statuito quale autorità di vigilanza secondo l' art. 17 LEF sui ricorsi della B.\_\_\_\_\_ S.p.A., che aveva sostanzialmente rimproverato all'UF di avere ammesso l'insinuazione della A.\_\_\_\_\_ S.r.l. nonostante la mancanza di sufficienti documenti giustificativi a sostegno della pretesa. La critica secondo cui l'amministrazione del fallimento avrebbe ammesso nella graduatoria l'insinuazione di un credito senza procedere alle verifiche necessarie deve infatti essere proposta mediante un ricorso all'autorità di vigilanza giusta l' art. 17 LEF (cfr. DTF 96 III 106 consid. 2; sentenza 5A\_329/2012 del 5 settembre 2012 consid. 4.4.2 e rinvi).

### E. 2.2

Secondo l' art. 244 LEF , trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito. Anche se l'amministrazione del fallimento ha l'obbligo di verificare precisamente ogni credito insinuato, l'esame deve rimanere sommario. Ciò risulta già dal termine breve che le è assegnato per allestire la graduatoria (cfr. art. 247 cpv. 1 LEF ). L'amministrazione del fallimento non deve verificare l'esistenza della pretesa, ma deve esaminare se essa appare verosimile (sentenze 5A\_329/2012, citata, consid. 4.4.3; 5A\_141/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.1 e riferimenti).

### E. 2.3

La Corte cantonale ha rilevato che la lettera del 9 giugno 2014 prodotta dalla ricorrente all'UF non era idonea a mutare la prima decisione dell'autorità secondo cui il debitore della ricorrente non era C.\_\_\_\_\_ SA. Tale lettera emanava in effetti da E.D.\_\_\_\_\_ S.p.A., controparte della ricorrente nel contratto del 3 giugno 2014 prodotto a sostegno dell'insinuazione, che si limitava a promettere che la società D.D.\_\_\_\_\_ SA di Lugano avrebbe effettuato e garantito il pagamento di EUR 1'405'000.-- previsto da detto contratto. La Corte cantonale ha ritenuto che non vi fosse alcun impegno diretto da parte di D.D.\_\_\_\_\_ SA e che il firmatario della lettera, G.\_\_\_\_\_, non era più amministratore di quest'ultima società.

### **E. 3.1**

Nella motivazione del gravame, la ricorrente non contesta specificatamente la decisione della Corte cantonale di dichiarare senza oggetto il ricorso del 17 ottobre 2019 della B.\_\_\_\_\_ S.p.A. (dispositivo n. 1 della sentenza impugnata). Critica per contro la decisione di accogliere il ricorso dell'8 novembre 2019 e di annullare la modifica della graduatoria pubblicata il 29 ottobre 2019, che ammetteva la pretesa insinuata (dispositivi n. 2, 2.1 e 2.2 della sentenza impugnata). Al riguardo, la ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato in modo manifestamente inesatto i fatti, stabilendo che G.\_\_\_\_\_, che aveva firmato la lettera del 9 giugno 2014 a lei indirizzata, non era più amministratore della D.D.\_\_\_\_\_ SA. La ricorrente rileva che, in realtà, dall'estratto del registro di commercio risulta che G.\_\_\_\_\_ è stato amministratore unico della società con diritto di firma individuale dal 6 dicembre 2012 al 13 gennaio 2015.

### **E. 3.2**

Secondo l' art. 97 cpv. 1 LTF , la ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario ( DTF 143 I 310 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. L'arbitrio è realizzato quando l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 pag. 155 seg.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii).

### **E. 3.3**

A sostegno del credito insinuato, la ricorrente ha segnatamente prodotto all'UF il contratto del 3 giugno 2014 concluso tra la ricorrente e la E.D.\_\_\_\_\_ S.p.A e la lettera del 9 giugno 2014 firmata da G.\_\_\_\_\_, amministratore delegato di quest'ultima società, con cui veniva comunicato alla ricorrente che il pagamento dell'intero importo previsto dal contratto sarebbe stato effettuato e garantito dalla D.D.\_\_\_\_\_ SA, società appartenente allo stesso gruppo. Come rettamente rilevato dalla ricorrente, dall'estratto del registro di commercio risulta che nel 2014 G.\_\_\_\_\_ era amministratore unico con diritto di firma individuale di D.D.\_\_\_\_\_ SA, successivamente divenuta C.\_\_\_\_\_ SA. L'estratto del registro di commercio rientra negli atti dell'incarto ed era noto alla Corte cantonale. Peraltro, le iscrizioni nel registro di commercio costituiscono fatti noti che non devono essere provati nella procedura cantonale (cfr. sentenza 4A\_412/2011 del 4 maggio 2012 consid. 2.2, non pubblicato in DTF 138 III 294 ). L'accertamento dei giudici cantonali secondo cui G.\_\_\_\_\_ non era più amministratore della società svizzera quando ha sottoscritto la lettera in questione è quindi manifestamente in contrasto con gli atti e

pertanto arbitrario. Nella risposta al ricorso, la B. \_\_\_\_\_ S.p.A. sostiene che un corretto accertamento del ruolo di G. \_\_\_\_\_ nella D.D. \_\_\_\_\_ SA al momento della sottoscrizione della lettera del 9 giugno 2014 non potrebbe condurre ad ammettere l'insinuazione del credito, giacché in quella circostanza egli avrebbe agito in qualità di amministratore delegato della società italiana e non di quella svizzera. Tuttavia, alla luce del tenore della lettera citata, il fatto che G. \_\_\_\_\_ avesse anche la qualità di amministratore della D.D. \_\_\_\_\_ SA, e quindi di organo abilitato a rappresentare questa società, è suscettibile di influire sull'esito del giudizio relativo alla verosimiglianza della pretesa. In tali circostanze, la censura è pertanto fondata.

#### **E. 4.1**

Ne segue che il ricorso deve essere accolto. I dispositivi n. 2, 2.1 e 2.2 devono essere annullati e la causa rinviata alla Corte cantonale, affinché statuisca nuovamente sul gravame sulla base dei fatti accertati in modo conforme agli atti.

#### **E. 4.2**

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della B. \_\_\_\_\_ S.p.A ( art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.